



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Alessandro Cusmà Piccione

**Risonanze cristiane nella perdita  
*lex Constantini* 'super  
*ingenuis concubinis ducendis uxoribus*  
(ex C. 5.27.5 pr.)?**

**Numero XIII Anno 2020**

*www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno    Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Risonanze cristiane nella perduta *lex Constantini* ‘*super ingenuis concubinis ducendis uxoribus*’ (ex C. 5.27.5 pr.)?

**SOMMARIO:** 1. La perduta disciplina costantiniana del *concubinatus cum mulieribus ingenuis*. – 2. Limiti e po-tenzialità della più recente reminiscenza da parte di C. 5.27.5 di Zenone. – 3. La discussione dottrinale relativa alla sua ratio ispiratrice. – 4. Un possibile contributo proveniente da alcune fonti pseudo-apostoliche ingiustamente trascurate: Ps. Hipp., Trad. *Apost.* 16 e *Const. Apost.* 8.32.13.

1. *La perduta disciplina costantiniana del ‘concubinatus cum mulieribus ingenuis’.*

In un saggio, che ha da poco visto la luce per i tipi della rivista degli Annali del Seminario Giuridico di Palermo<sup>1</sup>, siamo giunti ad una conclusione che si discosta alquanto dalla *communis opinio* in materia di *concubinatus cum mulieribus ingenuis et honestis*<sup>2</sup>: Costantino non ne avrebbe

---

<sup>1</sup> Cfr. A. CUSMÀ PICCIONE, *La perduta ‘lex’ Costantiniana ricordata in C. 5.27.5: spunti per una ‘rilettura’*, in *AUPA*, 62, 2019, 155 ss.

<sup>2</sup> Per le donne non *honestae vitae*, ‘*in quas stuprum non committitur*’, v. D. 25.7.1.1 (Ulp. 2 ad l. *Iul. et Pap.*; L. 1985); di esse, come risaputo, non esiste un’elencazione tipica (per il novero di quelle certamente ricomprese, cfr., da ultimo, L. SOLIDORO MARUOTTI, *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014, 23 ss.). Per una prospettiva generale sul complesso istituto del concubinato (non soltanto nella temperie tardoimperiale) segnaliamo, nella letteratura più recente, S.A. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in *Le relazioni affettive non matrimoniali*, a cura di F. Romeo, Torino, 2014, 169 s., nt. 126; F. LAMBERTI, *Convivenze e unioni di fatto nell’esperienza romana: l’esempio del concubinato*, in

semplicemente incentivato, bensì (di più) imposto probabilmente, la trasformazione in *legitimum matrimonium*. Quali gli indizi – giacché non più che su segni indiretti possiamo in tale circostanza fare assegnamento – che ci hanno convinto a pensarla in questo modo? Riprendiamoli, *per brevia verba*, dal discorso che li, in quella diversa sede, conducevamo.

Di tale specie di concubinato il primo Imperatore cristiano si sarebbe occupato in una *constitutio* che la tradizione manoscritta ha purtroppo smarrito<sup>3</sup>; la memoria della sua esistenza è mantenuta viva, non di meno, circa un secolo e mezzo più tardi, dall'imperatore d'Oriente Zenone, nell'*incipit* di C. 5.27.5 (a. 477)<sup>4</sup>, che, nella lezione

---

*Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali. Atti dell'Incontro italo-tedesco (Imperia, 27-28 novembre 2015)*, a cura di G. Viarengo, Torino, 2016, 1 ss.

<sup>3</sup> Essa apriva, a quel che *volgo* si pensa, il titolo «*De naturalibus filiis et matribus eorum*» del *Codex Theodosianus* (i.e. CTh. 4.6), com'era congetturato fin dalla *editio maior* di P. Krueger, p. 456, nt. 2 (è scettico, non di meno, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III. *La famiglia-rapporti patrimoniali-diritto pubblico*, Milano, 1954, 198). Discussioni si sono avute anche con riguardo alla sua data di emissione. Quale *dies ad quem* si può considerare, qualora ovviamente se ne ammetta la sistemazione sotto CTh. 4.6.1, l'anno 336 d.C., al mese di aprile del quale rimonta la seconda legge accolta in seno al medesimo titolo. Sul problema, cfr., tra gli altri, M. NAVARRA, *Testi costantiniani in materia di filiazione naturale*, in *AARC*, VII, Napoli, 1988, 461, che la farebbe risalire al 326). Ad essa alluderebbe, altresì, Nov Marc. 4.4, a. 454: cfr., sul punto, già B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 240, nt. 144; R. BONINI, *Ricerche di diritto giustiniano*<sup>2</sup>, Milano, 1990, 240, nt. 14; G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Milano, 1990, 180 s., nt. 11. Una citazione esplicita della perduta costituzione costantiniana si può ravvisare, poi, in uno Scolio Veronese a C. 5.27.5, benché essa si limiti semplicemente a rilevarne il mancato recepimento all'interno della compilazione: Ἡ διάταξις αὕτη κωνσταντινῶν οὐ κεῖται (v. Schol. Ver. 93, s.v. 'Constantini', apud K.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Die griechischen Scholien der rescribirten Handschrift des Codex in der Bibliothek des Domcapitels zu Verona*, in *Zeitschrift für Geschichtliche Rechtswissenschaft*, 15, 1850, 110, ora in *Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte*, I. 1840-1879, Leipzig, 1973, 333).

<sup>4</sup> Sui principali rivoli contenutistici, discendenti dalla costituzione di Zenone, segnaliamo, tra i tanti, limitandoci ai lavori recenti: G. GAUDEMET, *Union libre et mariage dans la Rome impériale*, in *Iura*, 40, 1989, 1 ss., ora anche in *Le droit de la famille en Europe. Son évolution depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours (Actes de Journées Internationales d'Histoire du Droit)*, publiés sous la direction de R. Ganghofer, Strasbourg, 1992, 375 ss.; G. LUCHETTI, *La legittimazione*, cit., 176 ss., con preziose indicazioni circa gli studi più risalenti; C. RUSSO

recepita dai commissari giustinianeî nel *Codex r.p.*, si esprime così come segue:

imp. zeno a. sebastiano pp.<sup>5</sup> – *Divi Constantini, qui veneranda Christianorum fide Romanum munivit imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex isdem vel ante matrimonium vel postea progenitis suis ac legitimis habendis, sacratissimam constitutionem renovantes iubemos eos, qui ante hanc legem ingenuarum mulierum (nuptiis minime intercedentibus) electo contubernio cuiuslibet sexus filios procreaverunt, quibus nulla videlicet uxor est, nulla ex iusto matrimonio legitima proles suscepta, si voluerint eas uxores ducere, quae antea fuerant concubinae, tam coniugium legitimum cum huiusmodi mulieribus ingenuis, ut dictum est, posse contrahere [...].*

Il nucleo precettivo del provvedimento era segnato dalla possibilità, offerta a coloro che avessero tenuto quali *concubinae* delle donne di liberi natali e dalle quali fossero nati dei discendenti *cuiuslibet sexus*, di potere stringere – purché fossero privi di altra *uxor* e di legittima prole *ex iusto matrimonio suscepta* – con quelle un *coniugium legitimum*, con il risultato di rendere i figli precedentemente avuti *sui et in potestate patris*, nonché nella identica condizione, quanto ai diritti successori (*tam ex*

---

RUGGERI, *La 'datio in adoptionem'*, I. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano, 1990, 232 ss.; J. EVANS GRUBBS, *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*, Oxford, 1995, 296 ss.; C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, III. *Concubinato divorzio adulterio*, Roma, 2005, 37 ss.; L. WAELEKENS, *La légitimité de C.*, 5, 27, 5, in *Mélanges en l'honneur d'A. Lefebvre-Teillard*, textes réunis par B. D'Alteroche - F. Demoulin-Auzary - O. Descamps - F. Roumy, Paris, 2009, 1031 ss.; R. ASTOLFI, *Costantino e la legittimazione dei figli naturali mediante matrimonio*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo (IX Colloquio Internazionale Romanistico Canonistico)*, Città del Vaticano, 1994, 227 ss., ora in *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli, 2012, 265 ss. (da cui nel prosieguo il lavoro è citato); S.A. CRISTALDI, *Unioni*, cit., 185 s.

<sup>5</sup> Per notizie sul destinatario della costituzione, il *praefectus praetorio Orientis Sebastianus*, cfr. J.R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II. *A.D. 395-527*, Cambridge, 1980, 984 s. (*sub Sebastianus* 5).

testamento ... *quam ab intestato*), di quelli in ipotesi procreati «*postea ex eodem matrimonio*»<sup>6</sup>.

## 2. Limiti e potenzialità della più recente reminiscenza da parte di C. 5.27.5 di Zenone.

Zenone non si prendeva il merito di avere ideato da sé tali misure; dichiarava, piuttosto, di porsi nella scia di un remoto precedente, d'iniziativa costantiniana<sup>7</sup>, che il presente *iussum* intendeva esplicitamente riportare in vita («*renovantes*»). Da qui la fortuna, ma anche molte delle incomprensioni, che tale proclamata derivazione ha sortito tra gli interpreti.

Iniziamo dalle note dolenti. Confidando su quanto è dichiarato (con enfasi, di certo, non mascherata) nel preambolo di C. 5.27.5, la dottrina ha, per lo più, creduto di poter leggere nella costituzione di Zenone la esatta replica di quella dispersa di Costantino<sup>8</sup>; sicché, come

---

<sup>6</sup> ... *quam filios utriusque sexus ex earundem mulierem priore contubernio procreatos, max quam nuptiae cum matribus eorum fuerint celebratae, suos patri et in potestate fieri et cum his, qui postea ex eodem matrimonio suscepti fuerint, vel solos, si nullus alius deinde nascatur, tam ex testamento volentibus patribus etiam ex integro succedere quam ab intestato petere hereditatem paternam.*

<sup>7</sup> Vi erano dietro, forse, precise ragioni ideologiche (correlate al particolare frangente storico in cui la *lex zenoniana* vide la luce, durante la restaurazione degli interessi dell'ortodossia ecclesiale, all'indomani della cacciata di Basilisco, che aveva assunto apertamente posizioni filo-monofisite: cfr., in tema, E. DOVERE, *Λ'Εγκύκλιον Βασιλικόν: un caso di normativa imperiale in Oriente su temi di dogmatica teologica*, in *SDHI*, 51, 1985, 153 ss., ora in *'Medicina legum'*, II. *'Formula fidei' e normazione tardoantica*, Bari, 2011, 1 ss., con diverso titolo), sulle quali rinviamo a G. LUCHETTI, *La legittimazione*, cit., 179, nt. 7 e 195, nt. 34, in particolare a proposito dell'inciso posto subito nell'*incipit* («*Divi Constantini qui veneranda Christianorum fide Romanum munivit imperium*»); vd., altresì, oltre nel § 4.

<sup>8</sup> Cfr., ancora di recente, R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 265 s.; in precedenza, si possono ricordare: C. VAN DE WIEL, *La légitimation par mariage subséquent, de Constantin à Justinien. Sa réception sporadique dans le droit byzantin*, in *RIDA III S.*, 25, 1978, 316 s.; P. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del Tardo Impero. I. Le costituzioni del IV secolo*, in *Iura*, 29, 1978, 44, ora in *Studi di diritto romano*, II, Padova, 1985, 109, da cui citiamo; M. BIANCHINI, *Caso concreto e «lex generalis»*. *Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano, 1979, 20, nt. 15; C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio'*, I, cit., 235 ss.; J. EVANS GRUBBS, *Law*, cit., 296 s.; più cauti, per converso, M. NAVARRA, *Testi*,

nella prima si fa ricorso a espressioni incidentali del tipo «*si voluerint eas uxores ducere*» e «*posse contrahere*» (*coniugium legitimum*) – le quali svelano il proposito del legislatore del V. sec. d.C. di conferire nulla più che una facoltà a quei padri concubini –, così, parimenti, doveva già trovarsi scritto nella seconda e più risalente regolamentazione della fattispecie. Anche per Costantino, insomma, si sarebbe trattato di una trasformazione (del concubinato in matrimonio) facoltativa, d'indole potestativa anziché obbligatoria. L'ipotesi sarebbe pienamente giustificata dall'utilizzo del verbo 'renovare', solitamente decrittato dagli esegeti nel senso di «ripetere»<sup>9</sup>, posto in stretta relazione ad un testo normativo previgente, la cui efficacia sarebbe stata ormai esaurita.

Tuttavia, si hanno casi nei quali l'accezione del verbo in parola appare più composita del mero rieditare un qualche precedente giuridico, senza arrecarvi modificazioni di sorta. Talora, anzi, il legislatore imperiale sceglie di farvi ricorso, malgrado avverta il bisogno di apportare delle patenti correzioni al dettato più antico<sup>10</sup>. Ciò disvela la

---

cit., 462, nt. 9; e G. LUCETTI, *La legittimazione*, cit., 179 ss. (dello stesso A., cfr., altresì, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, 63 s., nt. 82).

<sup>9</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 266.

<sup>10</sup> Su alcuni di tali casi ci siamo soffermati nel contributo che menzionavamo nel testo, all'inizio di queste pagine. Qui, ci limitiamo a richiamare il § 5 della *Const. Cordi* (a. 534) ed il suo precetto di limitare la *recitatio* in giudizio soltanto a «*quod in praesenti purgato et renovato codice nostro scriptum inveniatur*» (sul brano, ben noto e molto studiato, cfr., tra gli altri: M. BIANCHINI, *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*, I, Torino, 1983, 58; R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*<sup>4</sup>, Bologna, 1985, 59; J.H.A. LOKIN - T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin e B.H. Stolte, Pavia, 2011, 117 s.); o C. 6.51.1 (a. 534), la quale ripristinava l'antica *licentia* («*primum hoc corrigentes et antiquum statum renovantes*») di adire l'eredità a morte testatoris, e non più *ab apertura tabularum* come disposto dalla *lex Iulia et Papia* (su tali questioni, cfr. R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'*<sup>4</sup>, Padova, 1996, 225 ss.; F. GALGANO, 'Transmissio delationis'. *Vicende di una pratica successoria*, Roma, 2007, *passim*, in part. 108 ss.); oppure, ancora, il disposto di CTh. 10.10.22 del 398 d.C. (il cui *incipit* così suona: *Divi patris nostri statuta renovantes* ...), in rapporto a CTh. 10.10.12 e 13 (entrambe della Cancelleria di Teodosio I), in tema di *bona vacantia* (in dottrina, cfr., in proposito, L. BOVE, voce *Caduca*, in *Noviss. dig. it.*, 2, Milano, 1958, 661; G. PROVERA, *La 'vindictio caducorum'*. *Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, *passim*, ma spec.

compatibilità della voce ‘*renovare*’ con un tipo peculiare di rinnovazione, prodotta dall’inserzione di tratti nuovi nell’ordito di altri preesistenti. Se è vero che l’essenza linguistica del lemma latino ‘*renovare*’ è predicata, come si insegna<sup>11</sup>, dall’azione di «*idem ac novum fac[ere]*», può darsi, allora, che essa non cada simultaneamente su uno medesimo oggetto, ma si scinda in due direzioni, un profilo preservando e reiterando in ugual modo (*idem facere*) e un altro invece trasformando (*novum facere*). Ove così stessero le cose anche nel nostro caso, si avrebbe che, nell’osservare il testo di C. 5.27.5, gli apporti provenienti dalla *mens Constantiniana* potrebbero risultare mischiati ad altri invece aggiunti posteriormente da Zenone, in una relazione non facilmente definibile *a priori*. Il che vanificherebbe, per conseguenza, la speranza, dai più riposta<sup>12</sup>, di avvalersi del dettato del 477 d.C. come uno *speculum congruum* della disciplina impartita da Costantino.

Posta sotto tale differente fascio di luce, C. 5.27.5 da fonte di cognizione primaria (contenente, cioè, una diretta rappresentazione dell’atto legislativo costantiniano), qual era fin qui sostanzialmente trattata dagli interpreti, degraderebbe a un livello inferiore, offrendo nulla più che una rielaborazione del passato dato giuridico; ciò malgrado, essa non ci deve apparire meno propizia per la nostra ricerca. Nel suo *principium*, infatti, sono riposti alcuni indizi, obliqui eppure significativi, capaci di restituirci la sostanza (se non le *litterae*) della riforma intrapresa

---

163 ss. e 180 ss.; R. ASTOLFI, *I beni vacanti e la legislazione caducaria*, in *BIDR*, 68, 1965, 323 ss.; ID., *La ‘lex’*, cit., 251 ss., spec. 291 ss. per il regime della *vindicatio caducorum* (ivi altra bibliografia); O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *Diocletien et les biens vacants*, in *TR*, 54, 1986, 85 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *‘Exsecranda permicies’. Delatori e fisco nell’età di Costantino*, Napoli, 1993, 128, nt. 16; W. ARÉVALO CABALLERO, *La delación al fisco de los ‘bona vacantia’, ‘caduca’ y ‘libertorum’*, in *Fundamenta iuris. Terminología, principios e interpretatio*, coordinador y editor P. Resina Sola, Almería, 2012, 73 ss.), in relazione al quale già P. VOCE, *Il diritto ereditario romano nell’età del Tardo Impero. I. Il IV secolo. Seconda parte*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, II, Milano, 1982, 727, ora in *Studi*, II, cit., 343, con il titolo *Note sull’efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal Principato alla fine del IV secolo* (da dove citiamo), si era espresso in termini di ricordo ed integrazione delle più risalenti norme teodosiane.

<sup>11</sup> Cfr. A. FORCELLINI - I. FURLANETTO - F. CORRADINI - I. PERIN, *‘Lexicon totius latinitatis’*<sup>4</sup>, IV, Patavii, 1887 (rist. anast. Patavii 1965), 83, *ad h. l.*

<sup>12</sup> V. gli Autori sopra richiamati nella nt. 8.

dal primo Imperatore di fede cristiana, senza i quali poco o niente ne sapremmo della vicenda.

Alludiamo, in particolare, alle parole «*super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex isdem ... progenitis suis ac legitimis habendis*», scelte dall'estensore di C. 5.27.5 per ritrarre il contenuto della *sacratissima constitutio divi Constantini*. La nostra attenzione deve accentrarsi sui gerundivi «*ducendis*» e «*habendis*». Il primo – e probabilmente più istintivo – modo di sciogliere detti aggettivi verbali è quello di riconoscerli una sfumatura imperativa, seguendo lo schema del c.d. '*participium necessitatis*'<sup>13</sup>, ancora chiaramente discusso nelle quasi coeve *Institutiones grammaticae* di Prisciano<sup>14</sup>. Si può anche vedervi, però, un'idea di possibilità o (*rectius*) d'idoneità – ricorrente negli aggettivi terminanti in '-*dus*' –, la quale pure trova spazio nel *grammaticus Caesariensis*<sup>15</sup>, con cui li avvicineremmo alla categoria degli aggettivi in '-*bilis*' (come potrebbe essere '*nubiles*', nel caso di specie), comportando che la legge costantiniana avesse individuato le *concubinae ingenuae* suscettibili di essere

<sup>13</sup> Cfr., nella manualistica, A. ERNOUT - F. THOMAS, '*Sintaxe latine*'<sup>2</sup>, Paris, 1954 (rist. 1964), 263; J. VAN DEN BESSELAAR, '*Propylaeum Latinum*', I. '*Sintaxe latina superior*', São Paulo, 1960, 41; L.R. PALMER, *La lingua latina*, trad. it., Torino, 1977 (rist. 2002), 387; A. TRAINA - T. BERTOTTI, *Sintassi normativa della lingua latina. Teoria*, Bologna, 1985 (rist. 1988), 294; A. ERNOUT - A. MEILLET, *Morphologie historique du Latin*<sup>4</sup>, Paris, 1989, 174; J.B. HOFMANN - A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik*<sup>3</sup>, München, 2016, 370.

<sup>14</sup> Si legga, infatti, Prisc. Caes. 8.47 (H. KEIL, II, p. 411/13-16): *nomina vero supra dictae formae* [scil., in '*dus*' desinentia nomina verbalia: v. *ibid.*, 8.45], *quomodo supra diximus, magis passivam* [*habent significationem*]: '*faciendus*', ποιητέος, *id est* '*qui debet fieri*', '*sequendus*', ἀκολουθητέος, *id est* '*quem debent sequi*', '*loquendus*', λαλητέος, *id est* '*quem debemus loqui*'.

<sup>15</sup> Si legga la spiegazione «*quid est enim 'amanda est virtus'? 'digna, quae ametur'*» in Prisc. Caes. 8.46 (H. KEIL, II, p. 411/4-7); questo il contesto da cui è tratta: ... *nomina vero mobilia supra dictae formae, id est in 'dus' et 'da' et 'dum' desinentia, unam et magis passivam* [*habent significationem*]; *solemus enim per verbum passivum ea interpretari. Quid est enim 'amanda est virtus'? 'digna, quae ametur' ...* V. pure, forse ancora più nitidamente, in 4.36 (H. KEIL, II, pp. 137/26-26-138/1-4): *Tertia forma in 'dus' terminantium est participialis ... et significat dignum esse aliquem eo, quod demonstratur, ut 'laudandus' laude dignus, 'amandus' dignus amari, 'curandus' dignus cura, 'ornandus' dignus ornari, 'ordinandus' dignus ordinari, 'legendus' dignus legi, 'loquendus' dignus de quo loquantur homines.*

condotte in matrimonio<sup>16</sup>. Astrattamente ragionando, si deve ammettere che ambedue le soluzioni si presentano legittimamente percorribili. Ciò che fa pendere la bilancia dal lato della prima è, secondo noi, una considerazione di ragionevolezza: quella che dovrebbe (in genere) suggerire agli interpreti, che si trovino innanzi all'alternativa di due strade antitetiche (entrambe virtualmente plausibili), di prediligere quella *simplicior*.

Bisogna far capo all'idea che è decisamente improbabile – per una serie di ragioni, che non è qui il caso di ripetere<sup>17</sup> – che ai due gerundivi («*ducentis*» e «*habendis*») l'estensore zenoniano avesse associato un metro semantico disuguale; e, siccome con il secondo di essi è rappresentato nulla più che un effetto della proposizione precedente (ossia, l'automatico acquisto in capo ai *liberi naturales* della qualità di *legitimi*, una

---

<sup>16</sup> Non sembrerebbe, invece, fare al caso nostro una terza ipotetica opzione, ossia quella di riconoscere ai gerundivi in discorso la funzione di participio futuro passivo, secondo una ricostruzione piuttosto frequente proprio nel latino tardo [v. Prisc. Caes. 11.28-29 (H. KEIL, II, pp. 566/28 – 567/1-9): *A communi verbo quattuor nascuntur participia, praesentis sine praeteriti imperfecti, quod activam solum habet significationem, ut 'crimino criminos', 'ὁ διαβάλλων οὐκέτι' καὶ 'ὁ διαβαλλόμενος', praeteriti perfecti et plusquamperfecti, quod communem habet significationem tam passivi quam activi, ut 'criminosus' ὁ διαβαλὼν καὶ 'ὁ διαβληθείς', futuri unum activum in 'rus' desinens, ut 'criminosurus', et unum passivum in 'dus', ut 'criminosandus'. Omnia tamen in 'dus' desinentia participia eadem etiam nomina esse possunt, cum amittunt tempus, ut 'amandus' ὁ φιληθσόμενος καὶ 'ὁ φιλητέος', 'docendus' ὁ διδασθησόμενος καὶ 'ὁ διδασκτέος', 'legendus' ὁ ἀναγνωσθησόμενος καὶ 'ὁ ἀναγνωστέος'. Ma si tratta di una schematizzazione ricorrente; a conferma, si possono citare i seguenti loci del *Corpus Grammaticorum Latinorum*. Ps. Serg., *Explanat. in art. Donat.* 1 (H. KEIL, IV, p. 513/22-26); Cledon., *Ars. gramm.* (H. KEIL, V, p. 23/5-9); Pomp., *Comm. art. Donat.* (H. KEIL, V, p. 259/12-16); Ps. Aug., *Reg.* (H. KEIL, V, p. 520/13-15); Sacerd., *Art. gramm.* 1.66 (H. KEIL, VI, p. 444/7-11). Per un quadro generale degli utilizzi del gerundivo presso i grammatici latini tardoantichi, cfr. M.L. HARTO TRUJILLO, *Notas sobre el gerundio y gerundivo*, in *Fortunatae. Revista canaria de Filología, Cultura y Humanidades Clásicas*, 1994, 6, part. 274 ss., 290 s.], laddove si consideri che la posteriorità, che sarebbe comunicata dai *participia (passiva) futura 'ducentis' e 'habendis'*, rispetto all'orizzonte temporale definito dall'azione collocata nella reggente – la quale è data, qui, dalla rinnovazione della *sacratissima constitutio* e dal «*iubemus*» impartito dalla cancelleria di Zenone – non appare praticabile nel contesto della reminiscenza operata nel *principium* di C. 5.27.5.*

<sup>17</sup> Su di esse, il lettore avrà modo, se desidera approfondire, di soffermarsi nel nostro *La perduta*, cit., 169 ss.

volta che i genitori fossero addivenuti alle nozze), e non gli si può che dare una lettura orientata alla necessità, ecco che sarebbe singolare che lo scrivente avesse avuto in mente un valore differente per «*duccendi*». Una esegesi, che dia il giusto peso al modulo espressivo nel quale tale ultimo termine è situato, porterebbe, allora, ad ipotizzare che per Costantino non tanto di *facultas* si trattasse, quanto di vera e propria coartazione giuridica a tramutare il rapporto di fatto in *matrimonium*, qualora ovviamente si versasse nella situazione presa a modello dal legislatore.

### 3. *La discussione dottrinale relativa alla sua 'ratio' ispiratrice.*

Ora, la nostra impressione è che questa conclusione<sup>18</sup>, come sopra sommariamente rappresentata, apra un qualche spiraglio intorno alla questione, da lungo tempo indagata<sup>19</sup>, della giustificazione politica della iniziativa intrapresa da Costantino *in subiecta materia*. Com'è noto – e come già accaduto in occasione di altre importanti statuizioni emanate dal medesimo legislatore in tema di concubinato e di filiazione naturale<sup>20</sup> – la scena è tenuta da due preminenti linee prospettiche.

---

<sup>18</sup> Che la Corte di Costantino potesse avere preteso la conversione del concubinato e non l'avesse semplicemente incentivata, non è un'idea nuova in senso assoluto. In principio del secolo scorso, già Robert Génestal ragionava di un Imperatore che «ne veut plus de concubinat» e che «ordonne aux concubins de régulariser leur situation» (R. GÉNESTAL, *Histoire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique*, Paris, 1905, 114). Più di recente, uno spunto analogo è venuto da Giovanni Luchetti, ma in via d'ipotesi e senza potersi fermare sugli argomenti che avrebbero potuto infondervi un qualche vigore, eccettuata soltanto l'ideale contiguità con quella finalità di avversare il concubinato *cum muliere ingenua* che trapelerebbe dal resto della legislazione (nei termini in cui essa è sopravvissuta) del primo sovrano 'cristiano' (G. LUCHETTI, *La legittimazione*, cit., 193 s., nt. 32).

<sup>19</sup> Il punto fu già toccato da I. GOTHOFREDUS, '*Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*'<sup>2</sup>, I, Lipsiae, 1736, 393, cui parve che Costantino «concupinatum in nuptias paulatim vertere fategit», così che, «si non concubinatum omnino tollere e Republ. Christiana posset, quem sane etiam quadamtenus lege sustulit».

<sup>20</sup> Si considerino, soprattutto, C. 5.26.1 (a. 326); CTh. 4.6.2 (a. 336); 4.6.3 (a. 336).

Per la prima (invalsa, specialmente, nella dottrina meno recente), il ‘motore’ della norma sarebbe da ricercare nell’ambito del movimento generale volto alla cristianizzazione delle istituzioni familiari avviatosi proprio in quegli anni in seguito all’apertura dell’Impero alla *nova religio*, con l’idiosincrasia che ne sarebbe perciò derivata verso ogni forma di relazione non matrimoniale di tipo concubinario<sup>21</sup>. Stando alla seconda (che è andata vieppiù imponendosi, sino quasi a obliterare il precedente indirizzo), viceversa, la spinta sarebbe venuta da considerazioni svincolate dalla morale cristiana, il bene tutelato venendo ravvisato ora nel decoro (e, secondo qualcuno, altresì nel patrimonio) dei ceti dirigenti<sup>22</sup>, ora nel miglioramento della posizione giuridica delle *mulieres*

---

<sup>21</sup> Cfr., ad es., sia pure con intensità differente e sovente all’esito di una veduta d’insieme della normativa costantiniana, R. GÉNESTAL, *Histoire*, cit., 111 ss.; H. INSADOWSKI, *Quid momenti habuerit Christianismus ad ius Romanum matrimoniale evolvendum*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis (Romae 12-17 novembris 1934)*, II, Romae, 1935, 53 ss.; C. DUPONT, *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV<sup>e</sup> siècle. Les personnes et de Liturgie*, III, publié par F. Cabrol - H. Leclercq, Paris, 1948, 2498; B. BIONDI, *Il diritto*, III, cit., 197 s.; C. VAN DE WIEL, *La légitimation*, cit., 315 ss., in part. 319; M. NIZIOLEK, *Legal Effects of Concubinage in Reference to Concubine’s Offspring in the Light of Imperial Legislation of the Period of Dominate*, Warszawa, 1980, 25.

<sup>22</sup> Cfr. H.J. WOLFF, *The Background of the Postclassical Legislation on Illegitimacy*, in *Seminar*, 3, 1945, 39 ss., ora in ‘*Opuscula dispersa*’, Amsterdam, 1974, 153 ss., donde citiamo), che interpreta la *constitutio* di Costantino ricordata in C. 5.27.5 pr. in connessione con C.Th. 4.6.3 e sotto il comune disegno di sradicare «certain habits practised by the upper classes»; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II<sup>2</sup>. *Die nachklassischen Entwicklungen*, München, 1975, 183, ma in relazione al «Konkubinats ... im christlichen Zeitalter» in generale. Sostanzialmente di questo stesso avviso, seppure facendo precipuo riferimento alla normativa del 336 d.C., M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell’ultimo trentennio*, in *AARC*, I, Perugia 1975, 268, ora in *Studi sul diritto del Tardo Impero*, Padova, 1986, 41, discutendo di salvaguardia del prestigio della classe dirigente romana; alla sua ricostruzione aderisce espressamente R. DOMINGO, *La legislación matrimonial de Constantino*, Pamplona, 1989, 73 ss. Riteniamo di iscrivere a tale orientamento altresì J. EVANS GRUBBS, *Law*, cit., 297 s., e T.A.J. MCGINN, *The Social Policy of Emperor Constantine in ‘Codex Theodosianus’ 4,6,3*, in *RHD*, 69, 1999, 59 ss., che alludono, rispettivamente, a un fine di «preservation of traditional status distinctions based on birth» (p. 298) e a problemi «directly concerned with ... restoration of Roman society and the empire» (p. 72). A motivi di natura

*concupinae* e dei *liberi naturales*<sup>23</sup>, ora infine in una reciproca interazione di entrambe codeste aspettative<sup>24</sup>.

Il nostro contributo al dibattito è ben lungi dal pretendere d'indicare, in questa sede, una soluzione soddisfattiva della controversia, esprimendo una univoca preferenza per l'una o per l'altra valutazione; anche perché siamo (anche noi<sup>25</sup>) dell'avviso che sullo sfondo delle decisioni imperiali – e *a fortiori* di quella di Costantino che qui c'interessa – si avessero, più sovente di quel che in genere si è disposti ad ammettere, ragioni complesse, anziché moventi esclusivi. Il nostro apporto – dicevamo – consiste, più modestamente, nella incorporazione alla discussione di alcune testimonianze extragiuridiche a torto trascurate dalla maggior parte degli studiosi che si sono confrontati su tale problema<sup>26</sup>, eppure così consentanee al perduto *iussum* costantiniano, almeno per come noi lo abbiamo ricostruito, da non potere costituire una casuale coincidenza. Esse potrebbero fare riguadagnare alla tesi dell'incidenza cristiana sull'ideazione della legge *de qua* un po' del terreno perduto.

---

propriamente economica si riferiscono, per converso, L. VOELKL, *Der Kaiser Konstantin*, München, 1957, 227, e M. BIANCHINI, *Caso*, cit., 33.

<sup>23</sup> Cfr., *praecipue*, M. NAVARRA, *Testi*, cit., spec. 471 ss.; *adde*, altresì, in precedenza H. JANEAU, *De l'adrogation des 'liberi naturales' à la légitimation par rescrit du Prince*, Paris, 1947, 37 ss.; e, più di recente, R. ASTOLFI, *Studi*, cit., 272 s.

<sup>24</sup> Cfr. H. STIEGLER, *Konkubinat und 'Liberi Naturales'*, in *Reformen des Rechts. Festschrift zur 200-Jahr-Feier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz*, Graz, 1979, 89, secondo cui nell'iniziativa di Costantino introduttiva della *legitimatio per subsequens matrimonium* «sind die Gesichtspunkte des *favor matrimonii* und des *favor liberorum* in eigentümlicher Weise verflochten».

<sup>25</sup> Uno spunto simile si trova già, senza spostarci dalla tematica qui trattata, in G. LUCETTI, *La legittimazione*, cit., 182 ss., spec. 188, che, parlando della disciplina dettata da Costantino nel suo complesso (lungo l'arco del decennio che va dal 326 al 336 d.C.), non crede possibile ricondurne il movente a «un unico criterio ispiratore».

<sup>26</sup> Pochissime le eccezioni: cfr., però per un'attenzione a questa tipologia di fonti, R. CACITTI, *L'etica sessuale nella canonistica del Cristianesimo primitivo. Aspetti dell'istituzionalizzazione ecclesiastica nel III secolo*, in *Etica sessuale e matrimonio nel Cristianesimo delle origini*, a cura di R. Cantalamessa, Milano, 1976, 86 ss., ed ivi spec. nt. 75, sia pure senza instaurare un qualche diretto legame con la regolamentazione di fattura costantiniana che qui ci occupa.

4. Un possibile contributo proveniente da alcune fonti pseudo-apostoliche ingiustamente trascurate: Ps. Hipp., 'Trad. Apost.' 16 e 'Const. Apost.' 8.32.13.

Il ridimensionamento del ruolo dell'etica cristiana dipenderebbe proprio dall'irreperibilità di una dichiarazione inequivoca di avversione verso il concubinato, in specie, si dice, da parte della Chiesa ufficiale<sup>27</sup>. Si aggiunge, anzi, che ne esistono di segno conciliante e si adduce di solito una deliberazione impartita da diciannove vescovi spagnoli e tramandata nel can. 17 del *concilium Toletanum I*<sup>28</sup> (tenutosi negli ultimi anni del IV sec. d.C.<sup>29</sup>), malgrado essa si preoccupasse, specificamente, della relazione del *fidelis cum una muliere tantum*, e, com'è in genere riconosciuto in dottrina<sup>30</sup>, «presumibilmente con donna che le leggi civili impediscono di avere come moglie»: un caso affatto diverso, dunque, da quello che Costantino aveva voluto regolare nella legge poi emulata (benché solo in parte, come abbiamo congetturato) da Zenone nel 477 d.C.

---

<sup>27</sup> Cfr., su questo punto, G. LUCETTI, *La legittimazione*, cit., 188 ss., nt. 27, spec. 190.

<sup>28</sup> Questo il dettato del canone nell'edizione di G. MARTÍNEZ DÍEZ - F. RODRÍGUEZ, *La Colección Canónica Hispana*, IV/1. *Concilios Galos, Concilios Hispanos*, Madrid, 1984, 323 ss. [testo che abbiamo potuto attingere grazie a F. GORI (a cura di), *I concili spagnoli*, I, in *I canoni dei concili della Chiesa antica*, II/3.1, a cura di A. Di Berardino, Roma, 2013, 96]: *Si quis habens uxorem fidelis, si concubinam habeat, non communicet. Ceterum is qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habeat, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, ut ei placuerit, sit coniunctione contentus. Alias vero vivens abiciatur donec desinat et per paenitentiam revertatur.*

<sup>29</sup> Quasi sicuramente dell'anno 400 d.C., anche se nei codici la data non è univoca ed oscilla dal 392 al 401; cfr., sul punto, e per tutti, J. VILELLA, *Introduzione*, in *I concili*, I, cit., 11, nt. 14.

<sup>30</sup> Cfr. G. LUCETTI, *La legittimazione*, cit., 190, nt. 27, da cui abbiamo preso in prestito le parole poste nel testo tra virgolette caporali; ma, in questo medesimo senso, si possono consultare, ad es., B. DOLHAGARAY, voce *Concubinage*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, III.1, sous la direction de A. Vacant - E. Mangenot - É. Amann, Paris, 1938, 799; H. LECLERCQ, voce *Concubinat*, cit., 2499; G.C. CASELLI, *Concubina pro uxore? Osservazioni in merito al c. 17 del primo concilio di Toledo*, in *RSDI*, 37-38, 1964-1965, 163 ss., in part. 192 ss. (dello stesso A. vd., più di recente, altresì *Quando la Chiesa disciplinava le unioni di fatto*, in *Questione giustizia*, 2, 2007, 276 ss.); R. ASTOLFI, *Il concubinato romano quale rapporto di fatto*, in *SDHI*, 79, 2013, 877.

E invece, laddove le notizie riferite da C. 5.27.5 intorno al lontano precedente legislativo fossero interpretate (come nella nostra proposta) nel senso che la modificazione del concubinato in *legitimum matrimonium* fosse stata oggetto di un vero e proprio *iussum*, ecco che si rivelerebbe ai nostri occhi una vicinanza con una *regula* canonica preesistente, sinora passata (a nostra *scientia*) pressoché inosservata. Leggiamo infatti

Ps. Hipp., *Trad. Apoc.* 16: *Homo qui habet concubinam* (παλλακή) *cesset et sumat uxorem secundum legem* (κατά, νόμος); *si autem non vult, reiciatur*<sup>31</sup>.

Vale la pena di liquidare sin da ora, per scongiurare eventuali obiezioni, quello che, nel nostro caso, rappresenta un falso problema: il testo che abbiamo ora riferito è, difatti, un *textus restitutus*.

Proviene da una collezione di norme canoniche, nota con il nome di *Traditio Apostolica* (pur se il titolo non è tradito nei codici<sup>32</sup>), dappprincipio ascritta dagli studiosi ad Ippolito di Roma<sup>33</sup>, ma oggi con

---

<sup>31</sup> Ex B. BOTTE, *La Tradition Apostolique de Saint Hippolyte. Essai de reconstitution*, Münster, 1963, 38 (ll. 6-8) ora anche in *Hippolyte de Rome. La tradition apostolique d'après les anciennes versions*<sup>2</sup>, Paris, 1984 (Sch. 11bis<sup>2</sup>), 74. I termini greci sono presenti nella lezione copta (v, oltre, nt. 38): B. BOTTE, *La Tradition*, cit., xliii.

<sup>32</sup> La raccolta era stata, dappprincipio, denominata *Costituzione Ecclesiastica Egiziana* (per notizie sulla sua scoperta, cfr. B. BOTTE, *La Tradition*, cit., ix ss.; *adde*, recentemente, P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - L.E. PHILLIPS, *The Apostolic Tradition. A Commentary*, Minneapolis, 2002, 1 ss.); una rassegna dei diversi nomi con cui essa è stata nel corso del tempo identificata dagli studiosi, si può trovare in A. FAIVRE, *La documentation canonico-liturgique de l'Église ancienne*, in *Revue des Sciences Religieuses*, 54, 1980, 217.

<sup>33</sup> La paternità ippolitea, come l'ambientazione romana che da essa si faceva discendere, sostenuta immediatamente all'indomani dell'identificazione dell'opera con la *Costituzione Ecclesiastica Egiziana* (v. nt. precedente), avvenne, per vie autonome e a distanza di pochi anni, per merito delle ricerche da una parte di E. SCHWARTZ (*Über die Pseudoapostolischen Kirchenordnungen*, Strasbourg, 1910, ora in *Gesammelte Schriften*, V, Berlin, 1963, 192 ss.) e dall'altra di R.H. CONNOLLY (*The so-called Egyptian Church Order and Derived Documents*, Cambridge, 1916). Essa fu difesa successivamente, a più riprese [cfr. G. DIX, *Apostolike Paradosis: the Treatise on the Apostolic Tradition of saint Hippolytus of Rome*, New York, 1937, *passim*; H. ELFERS, *Die Kirchenordnung Hippolyts von Rom. Neue Untersuchungen unter besondere Berücksichtigung des Buches von R. Lorentz*, Paderborn, 1938, *passim*; ID., *Neue Untersuchungen über die Kirchenordnung Hippolyts von Rom*, in *Abhandlungen*

sempre più numerose esitazioni (che danno ragione della nostra scelta di riferirci ad uno *pseudo-Hippolytus*). Alla paternità è collegata – com'è naturale – anche la questione della risalenza temporale, che un tempo si faceva oscillare tra il 197 ed il 218 d.C., ma che al momento si tende, a causa dei dubbi sorti intorno alla sua attribuzione, a lasciare aperta<sup>34</sup>,

---

*über Theologie und Kirche. Festschrift für K. Adam*, Düsseldorf, 1952, 169 ss.; e, soprattutto, B. BOTTE, che al problema ha dedicato molteplici attenzioni (cfr., almeno: *L'authenticité de la Tradition Apostolique de saint Hippolyte*, in *Recherches de Théologie ancienne et médiévale*, 16, 1949, 177 ss.; *Le texte de la Tradition Apostolique*, in *Recherches de Théologie ancienne et médiévale*, 22, 1955, 161 ss.; *À propos de la Tradition Apostolique*, in *Recherches de Théologie ancienne et médiévale*, 33, 1966, 177 ss.]), al punto da costituire per lungo tempo la tesi assolutamente prevalente (ancora, in tempi recenti, cfr. A. STEWART-SYKES, *Hippolytus on the apostolic tradition: an English version with introduction and commentary*, Crestwood, 2001, 22 ss.). Tale orientamento, tuttavia, inizia oggi sempre più a scricchiolare in conseguenza di talune vigorose prese di posizione di segno contrario, tra le quali vanno ricordate quelle di J. MAGNE, *La prétendue Tradition Apostolique d'Hippolyte de Rome s'appellait-elle Les Statuts de saints Apôtres?*, in *Ostkirchliche Studien*, 14, 1965, 35 ss.; ID., *Tradition Apostolique sur les charismes et Diataxeis des saints Apôtres. Identification des documents et analyse du rituel des ordinations*, Paris, 1975, 32 e 86; di M. METZGER, *Nouvelles perspectives pour la prétendue Tradition Apostolique*, in *Ecclesia Orans*, 5, 1988, 241 ss.; ID., *Enquêtes autour de la prétendue Tradition Apostolique*, in *Ecclesia Orans*, 9, 1992, 7 ss.; e di A. BRENT, *Hippolytus and the Roman Church in the third century. Communities in tension before the emergence of a monarch-bishop*, Leiden, 1995, 306. Per una *mise au point* dello stato dell'arte, cfr., fermandoci alla letteratura più recente: P. BRADSHAW, *The problems of a New Edition of the Apostolic tradition*, in *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark. Acts of the International Congress (Rome, 25-29 september 1998)*, edited by R.F. Taft - G. Winkler, Roma, 2001, 620; P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - L.E. PHILLIPS, *The Apostolic*, cit., 13 ss.; J.A. CERRATO, *Hippolytus between East and West. The Commentaries and the provenance of the Corpus*, New York, 2002, 98 ss.; J.F. BALDOVIN, *Hippolytus and the Apostolic Tradition: recent research and commentary*, in *Theological Studies*, 64, 2003, 520 ss., ma spec. 522 ss.; A. NICOLOTTI, *Che cos'è la 'Traditio Apostolica' di Ippolito? In margine ad una recente pubblicazione*, in *Rivista di Storia del Cristianesimo*, 2/1, 2005, 219 ss.; A. STEWART-SYKES, voce *Tradizione Apostolica*, in *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane*, III<sup>2</sup>, a cura di A. Di Berardino, Genova-Milano, 2008, 5446 ss.

<sup>34</sup> La ricerca di una precisa datazione finisce per diventare un problema secondario, ove si acceda alla tesi che vede nella *Traditio Apostolica* una congerie di materiali di differente provenienza temporale e geografica: cfr., a tal proposito, P.F. BRADSHAW, *Redating the Apostolic Tradition. Some preliminary steps*, in *Rule of Prayer, Rule of Faith. Essays in honor of A. Kavanagh*, edited by N. Mitchell - J.F. Baldwin, Collegeville, 1996, 3 ss.

potendosi però fare affidamento sulla sua anteriorità rispetto alle altre opere appartenenti al genere delle collezioni c.d. ‘pseudo-apostoliche’ (fatta eccezione, soltanto, della *Διδασχὴ* o *Doctrina XII Apostolorum*)<sup>35</sup>.

Purtroppo, il dettato originale, stilato in lingua greca, della silloge è andato perso<sup>36</sup> e la sua ricostruzione è stata possibile solo *indirecta via*, servendosi delle traduzioni e dei riadattamenti di epoca posteriore<sup>37</sup>. Ciò potrebbe ingenerare qualche perplessità, per il fatto di trovarci di fronte ad un testo non autentico; d’altro canto, ai nostri fini, può bastare l’attendibilità del tenore sostanziale della norma più sopra richiamata, pur restando ignota l’esatta lezione originaria; una credibilità, che è comunque avvalorata dalla convergenza delle singole *recensiones* che di essa si sono salvate, come si può vedere dalla sinossi sottostante<sup>38</sup>:

---

<sup>35</sup> Per un quadro generale sulla letteratura c.d. ‘pseudo-apostolica’, e per le relazioni reciproche tra le varie opere, cfr., *ex multis*, B. BOTTE, *Les plus anciennes collections canoniques*, in *L’Orient syrien*, 5, 1960, 331 ss.; A. FAIVRE, *La documentation*, cit., 204 ss.

<sup>36</sup> Tranne pochi frammenti corrispondenti a *Trad. Apost.* 36, pubblicate, per la prima volta, da M. RICHARD, *Quelques nouveaux fragments des Pères anténicéens et nicéens*, in *Symbolae Osloenses*, 38, 1963, 76 ss.; ad essi vanno aggiunte le riscritture in lingua greca ricavabili indirettamente da riutilizzi di parti della *Traditio* da parte di raccolte canoniche successive (un quadro dettagliato si può avere grazie a P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - L.E. PHILLIPS, *The Apostolic*, cit., 6).

<sup>37</sup> Questi interventi testimoniano (in modo particolare, l’utilizzo nell’ottavo libro delle siriane *Costituzioni Apostoliche*) a favore di un’ampia diffusione dei suoi enunciati, soprattutto in Oriente, dove la raccolta dovette fungere da vero e proprio modello per la liturgia adottata nelle chiese orientali [cfr. J. QUASTEN, *Patrologia*, I. *Fino al concilio di Nicea*, trad. it., Casale, 1980 (rist. Genova-Milano, 2009), 438].

<sup>38</sup> Sinossi, la quale, purtroppo, è formata, anch’essa, da rese moderne e non da formulazioni originali: si tratta della forma latina – «la plus littérale possible, respectueuse néanmoins du lexique et de la grammaire du latin de bonne époque» – proposta da J.M. HANSENS, *La Liturgie d’Hippolyte. Documents ed Etudes*, Roma, 1970, 102 s. (p. 6, per la citazione); per le edizioni critiche di queste fonti, cfr. M. GEERARD (cura et studio), *Clavis Patrum Graecorum*, I. *Patres Antenicæni*, Turnhout, 1983, 227 s. (= CC. 1). Non si discostano dalle versioni *supra* riprodotte neanche le più recenti traduzioni in lingua inglese di P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - L.E. PHILLIPS, *The Apostolic*, cit., 92. Tutte e tre le *versiones* (*Sahidica*, *Arabica*, *Aethiopica*) dipendono da un comune archetipo in lingua sahidica rimontante al 500 d.C., andato perduto: vd, al riguardo, lo schema offerto da A. FAIVRE, *Naissance d’une hiérarchie. Les premières étapes du cursus clérical*, Paris, 1977, 42.

<u>Versio Coptica</u>	<u>Versio Arabica</u>	<u>Versio Aethiopica</u>
<u>Sabidica (Sinodos Alexandrina)</u> : Homo qui habet concubinam, desinat et ducat uxorem secundum legem; sin autem non vult, reiciatur igitur.	<u>(Sinodos Alexandrina)</u> : Vir qui habet concubinam, desinat, et uxorem ducat secundum legem, et si non vult, exeat.	<u>(Sinodos Alexandrina<sup>39</sup>)</u> : Vir autem qui habet concubinam, desinat, et uxorem ducat secundum legem, et si noluerint, reiciatur.

Risolta tale questione<sup>40</sup>, dobbiamo precisare che la disposizione inserita nel *caput* 16 della *Traditio* era rivolta ai nuovi avventori della fede, nel contesto dei criteri che presiedevano alla inchiesta *de vita*, a cui essi dovevano essere sottoposti *coram doctores* per potere accedere alla istruzione cristiana<sup>41</sup>; con riguardo al matrimonio, essi avrebbero dovuto, nel caso che conducessero una relazione concubinaria, *cessare* (o *desinere*) e *ducere uxorem secundum legem* (κατὰ νόμος), a pena di *reiectio*. Una serie di interrogativi, a questo punto, si pone: chi ci dice che lo *iussum* avesse in mente le *concubinae ingenuae*, al pari della *constitutio* di Costantino? Ed ancora, in stretta concatenazione con il quesito precedente: era richiesto di sposare proprio la *concubina* oppure una diversa *mulier*? E,

---

<sup>39</sup> Su tale importante compilazione canonica, strutturata in tre diverse parti (una delle quali è la *Traditio Apostolica*), la cui originaria stesura (in lingua greca) non ci è pervenuta che tramite successive traduzioni, cfr. B. BOTTE, *La Tradition*, cit., xx ss.

<sup>40</sup> Ragione per cui, di qui in avanti, ci limiteremo a trarre i testi della *Traditio* dalla sola edizione di Botte già citata, avendo cura di segnalare la presenza di eventuali difformità, ove fossero rilevanti ai fini del nostro discorso, risultanti dal confronto con le altre traduzioni a nostra disposizione delle *recensiones* antiche.

<sup>41</sup> V. Ps. Hipp., *Trad. Apost.* 15 [in B. BOTTE, *La Tradition*, cit., 32 (ll. 8-13)]: *Qui autem adducuntur noviter ad audiendum verbum, adducuntur primum coram doctores priusquam omnis populus intret, et interrogentur de causa (αἰτία) propter quam accedunt ad fidem. Et dent testimonium super eos illi qui adduxerunt eos an sit eis virtus ad audiendum verbum. Interrogentur autem de vita (βίος) eorum qualis sit: an sit ei mulier ...; nonché l'incipit dello stesso *caput* 16 [B. BOTTE, *La Tradition*, 34 (ll. 8-9)]: *Inquiretur autem de operibus et occupationibus eorum qui adducuntur ut instruantur (κατηχῆσθαι), in quo sint.**

infine, sullo sfondo: a quale νόμος occorre conformarsi, alla «legge romana o [a] quella di Cristo»<sup>42</sup>?

Ora, tenuto conto del tenore piuttosto asettico della sua formulazione, priva di più precise determinazioni che gettino luce sul suo significato, la norma lascia aperte più soluzioni ai surriferiti punti di domanda, costringendoci a ricercarne il senso al di fuori di essa, quello che intanto le deriva dal trovarsi inserita in un dato contesto. Essa, infatti, è posta subito di sèguito ad un'altra proposizione afferente alle concubine, in tale caso chiaramente indicate come *servae*: *Concubina* (παλλακή) *alicuius, si est eius serva et nutrit pueros suos et adhaesit illi soli, audiat; secus reiciatur*<sup>43</sup>. Vi si disponeva che la schiava concubina del proprio padrone, che avesse allevato la prole eventualmente nata da siffatta unione, e fosse stata *univira*, sarebbe stata ammessa all'ascolto («*audiat*»). Può darsi, come è stato detto<sup>44</sup>, che le due norme non fossero in contrasto, e che la fattispecie, a cui esse facevano riferimento, non fosse differente, ma solo osservata specularmente, rispettivamente dal punto di vista della *concubina serva* e del *vir dominus*, e che la disparità di trattamento dipendesse dalla condizione di soggezione in cui versava la schiava a confronto del padrone. Tuttavia, là dove la condizione servile della concubina è stata tenuta in considerazione dal compilatore – come, appunto, per alleggerirne la colpa ed ammetterla alla fede cristiana –, lo si è espresso *apertis verbis*; il generico alludere all'*habere concubinam* della nostra norma, senza ulteriori aggiunte, alimenta il sospetto che non si restringesse la sua portata solo a questo caso. Non si capirebbe, altrimenti, la *condicio* «[*concubina*] *si est ... serva*» della disposizione immediatamente precedente: l'estensore doveva avere conoscenza della possibilità di *concubinae* libere (*libertae* o *ingenuae*). Se così è, non si può affatto escludere che il precetto del *caput* 16 della *Traditio Apostolica*, che ha attirato la nostra attenzione, avesse a che vedere (tra le altre situazioni)

---

<sup>42</sup> Come già si domandava J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino, 1989, 369, nt. 19.

<sup>43</sup> Vd. Ps. Hipp., *Trad. Apost.* 16 [B. BOTTE, *La Tradition*, cit., 38 (ll. 5-6)].

<sup>44</sup> Cfr. R. CACITTI, *L'etica*, cit., 86 s., nt. 75.

proprio con la fattispecie poi disciplinata dalla legge costantiniana di cui è parola in C. 5.27.5 pr.

Spostiamoci al secondo interrogativo (dei tre prima sollevati). Anche qui, ci si presenta la necessità di superare un'interpretazione che allontanerebbe la fonte pseudo-apostolica di cui ci stiamo occupando dall'ambito di applicazione della legge di Costantino *super ingenuis concubinis*. Si potrebbe pensare, infatti, che i candidati alla fede fossero invitati a separarsi dall'attuale *concubina*, per poi condurre in moglie un'altra donna (una con cui le *nuptiae* sarebbero state attuabili: *a fortiori*, se si crede che la prima fosse schiava). 'Cessare', prescelto dall'editore moderno per esprimere la sostanza del discorso greco che non possiamo leggere, vale, in funzione intransitiva, «desistere ab agendo»<sup>45</sup>; però, si potrebbe essere tentati di riferirlo, non solo alla condotta in sé, ma anche al suo oggetto, cioè alla *mulier concubina*, nel senso di distaccarsi da lei (e più forte tale tentazione verrebbe con il verbo 'desinere', adoperato da Jean Michel Hanssens<sup>46</sup>). Il dubbio non è così peregrino, se in uno dei tardivi rifacimenti della *Traditio Apostolica* (siamo all'inizio del V sec. d.C.), trasmesso nella *versio* siriana del *Testamentum Domini*<sup>47</sup>, il brano suonava proprio in questa maniera, ovvero (nella resa latina): *Si quis concubinam habet, eam repudiet et secundum legem uxorem ducat*<sup>48</sup>. Ancora una volta, uno sguardo al contesto più ampio, al cui interno si trova la norma, ci può venire in aiuto. Nella rimanente parte del *caput* 16 la locuzione «*cesset vel reiciatur*» ricorre altre otto volte ed equivale sempre a cessazione

---

<sup>45</sup> Cfr. A. FORCELLINI - I. FURLANETTO - F. CORRADINI - I. PERIN, 'Lexicon', III, cit., 595, *ad h. l.*

<sup>46</sup> Cfr. A. FORCELLINI - I. FURLANETTO - F. CORRADINI - I. PERIN, 'Lexicon', IV, cit., 87, *ad h. l.*, in cui il significato è fatto ruotare intorno ai verbi 'omittere', 'relinquere', 'deserere'.

<sup>47</sup> Cfr., per la datazione, A. VON HARNACK, *Vorläufige Bemerkungen zu dem jüngst syrisch und lateinisch publicirten «Testamentum domini nostri Jesu Christi»*, in *Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 2, 1899, 886; la proposta è stata poi largamente accettata dalla dottrina successiva: cfr. R.G. COQUIN, *Le Testamentum Domini: problèmes de tradition textuelle*, in *Parole de l'Orient*, 5, 1974, 166.

<sup>48</sup> V. Test. Dom. 2.2 [ricaviamo il testo dalla traduzione di J.M. HANSENS, *La Liturgia*, cit., 102; simile la resa da parte del primo editore della *versio* *Syriaca* della raccolta, ovvero I. RAHMANI, *Testamentum Domini Nostri Jesu Christi*, Moguntiae, 1899 (rist. anast. Hildesheim 1968), 117, il quale aveva tradotto «*Habens concubinam, illam repudiet, coniugiumque legitimum inerat*»; e in quella più recente di di P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - L.E. PHILLIPS, *The Apostolic*, cit., 93].

di una determinata attività [*opera e occupationes* (ἐπιστήμη)] del titolo dato al capitolo *de quo*<sup>49</sup>], giudicata inconciliabile con il modello di vita cristiana (ad es., dello *sculptor* o del *pictor* che fabbrichino *idola*, dello *scenicus*, dell'*auriga*, del *gladiator*, dell'*incantator vel astrologus, etc.*); per cui non c'è ragione di ritenere che nel nostro caso (dell'*homo qui habet concubinam*) essa dovesse significare qualcosa di diverso. In altri termini, coloro che «*adducuntur noviter ad audiendum verbum*»<sup>50</sup> dovevano essere chiamati, propriamente, ad interrompere il concubinato; risultato che si sarebbe potuto ottenere non solo con l'allontanamento della *mulier concubina*, ma anche traendo quella in moglie κατά νόμος (se ciò fosse stato possibile, perché, per ipotesi, *mulier ingenua*) e 'regolarizzando' la situazione. Di nuovo, registriamo, dunque, la possibilità che la *regula* presente nel *caput* 16 della *Traditio*, più sopra portata in evidenza, intersechi la costituzione di Costantino.

Neppure possiamo stabilire con certezza se il νόμος a cui essa allude sia quello religioso o quello romano, ma quest'ultima ipotesi pare la più sensata: è muovendo dal punto di vista dei principi giuridici che all'aspirante catecumeno si chiedeva «*an sit ei mulier vel an sit servus*» (come prescrive il *caput* 15<sup>51</sup>) e in quella prospettiva il candidato rispondeva; sarebbe strano che la contrapposizione tra *concubinatus* e *matrimonium legitimum* riferita nel *caput* successivo (o quella tra *fornicari/πορνεύειν* e *sumere mulierem secundum legem* dello stesso capitolo 15) insistesse su un piano diverso.

Insomma, nulla nel veduto testo della *Traditio Apostolica* (per come esso è stato ricostruito dagli editori moderni) impedirebbe di pensare che la disposizione di cui al *caput* 16 potesse intimare a colui che tenesse presso di sé una concubina (*pro uxore*, s'intende) di liberi natali di trarre, sotto la minaccia del rifiuto di essere ammesso al catecumenato, quella stessa donna in un *matrimonium legitimum*.

---

<sup>49</sup> Benché difficilmente siffatti titoli risalgono all'autore della compilazione: cfr. B. BOTTE, *La Tradition*, cit., xlv.

<sup>50</sup> Ps. Hipp., *Trad. Apost.* 15 [B. BOTTE, *La Tradition*, cit., 32 (l. 8)].

<sup>51</sup> In B. BOTTE, *La Tradition*, cit., 32 (l. 13).

Più decisive conferme emergono dai riadattamenti intervenuti sul brano in corso di tempo: essi mostrano una sintonia con il dettato di Costantino (come da noi immaginato) che diremmo più che tangibile.

Agli anni 336-340 d.C. risalgono i *Canones Hippolyti*<sup>52</sup> ed il frammento che segue (che presentiamo in una traduzione latina della *versio Arabica* grazie alla quale l'originaria *scriptura* greca della raccolta, non sopravvissuta, ha potuto essere preservata nel contenuto), in cui vediamo una delle più antiche rielaborazioni in nostro possesso della norma della *Traditio*

Can. 16: *Si Christianus, postquam cum concubina speciali vixit, quae ex ipso peperit filium, illa spreta (aliam foeminam) ducere vult, est occisor hominis, nisi forte in fornicatione illam deprehenderit*<sup>53</sup>.

Esso testimonia come la nostra norma, al tempo di Costantino, e probabilmente ad Alessandria d'Egitto<sup>54</sup>, venisse applicata nel senso che il concubino non avrebbe potuto *ducere aliam foeminam* rispetto alla *concubina* da cui *peperit filium*.

L'allineamento è, poi, pressoché perfetto nelle *Constitutiones Apostolorum*

---

<sup>52</sup> Cfr. B. BOTTE, *L'origine des Canons d'Hippolyte*, in *Mélanges en l'honneur de Mgr. M. Andrieu*, Strasbourg, 1956, 53 ss.; nonché R.G. COQUIN, *Les Canons d'Hippolyte*, Paris, 1966, 50 ss., ma spec. 61 (PO. 31/2).

<sup>53</sup> Con questa forma, il passo è trascritto, dall'arabo, da D.B. DE HANEBERG, 'Canones S. Hippolyti arabice e codicibus Romanis', Monachii, 1870, 72. Nella più recente edizione critica di R.G. COQUIN (*Les Canons*, cit., 103), non si parla più di *concubina specialis*, ma quest'ultimo termine è legato, più comprensibilmente, alla proposizione subito successiva («*quae ... filium*»), in tale maniera: «Un chrétien qui a une concubine, surtout si elle a obtenu avec lui un enfant, s'il se marie avec une autre, c'est un homicide, à moins qu'il ne la surprenne dans la fornication» (parimenti si legge anche nella traduzione in lingua inglese di P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - L.E. PHILLIPS, *The Apostolic*, cit., 93).

<sup>54</sup> Cfr., con ampia discussione sul punto, R.G. COQUIN, *Les Canons*, cit., 61 ss.

8.32.13: Πιστὸς ἐὰν ἔχη παλλακὴν, εἰ μὲν δούλην, παυσάσθω καὶ νόμῳ γαμεῖτω, εἰ δὲ ἐλευθέραν, ἐκγαμεῖτω αὐτὴν νόμῳ· εἰ δὲ μὴ, ἀποβαλλέσθω<sup>55</sup>,

dove ciascuna delle domande, che ci siamo prima posti, trova una risposta esauriente: è, infatti, appena il caso di notare che l'ipotesi della *concubina ingenua* (ο παλλακή ἐλευθέρη) è trattata qui *ex professo* (in alternativa alla concubina di condizione servile); che proprio lei, e non un'altra *mulier*, il fedele dovesse condurre in matrimonio («ἐκγαμεῖτω αὐτήν»); che il νόμος di cui si discute è quello della legge civile, perché, in relazione alla *concubina serva*, il «νόμῳ γαμεῖτω» è posto in antitesi alla continuazione del concubinato («παυσάσθω»), essendo essa sprovvista del *conubium*.

Ebbene, le Costituzioni Apostoliche datano, a quel che si pensa<sup>56</sup>, al 380 d.C.; e vanno presumibilmente riferite al clero della città siriana di Antiochia<sup>57</sup>. È difficile dire se il suo estensore (o l'«atelier rédacteur» ipotizzato da Marcel Metzger<sup>58</sup>) avesse raccolto e tramandato una versione della norma vigente da tempo oppure l'avesse formata *ex novo*. Nel primo caso, la succitata formulazione avrebbe potuto precedere o essere più o meno contemporanea al testo di Costantino, e da lui avrebbe, chissà, potuto essere conosciuta. Nel secondo, considerata la sostanziale convergenza delle due fonti, potrebbe sorgere il dubbio che fosse invece il compilatore canonico a essere entrato in qualche modo in contatto con il dispositivo costantiniano. Come che sia – non essendoci elementi per trarre partito in favore dell'una o dell'altra ipotesi –, quel che a noi sembra indubbio è che, nel porci il problema della *ratio* della disciplina costantiniana *super concubinis ingenuis*, sbaglieremmo a

---

<sup>55</sup> Ex M. METZGER, *Les Constitutions Apostoliques*, III. *Livres VII et VIII*, Paris, 1987, 238 (ll. 42-44) (d'ora in poi, Sch. 336) = F.X. FUNK, *'Didascalia et Constitutiones Apostolorum'*, I, Paderborn, 1905, 536 (ll. 11-13).

<sup>56</sup> Cfr. M. METZGER, *Les Constitutions Apostoliques*, I. *Livres I et II*, Paris, 1985, 57 ss. (Sch. 320), per un quadro degli indizi che consentono di situare la raccolta proprio a quella data.

<sup>57</sup> Vd., ancora, M. METZGER, *Les Constitutions*, I, cit., 55 ss. Per una diversa ambientazione (quella della Cilicia), cfr. P. NAUTIN, voce *Costituzioni Apostoliche*, in *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane*, I<sup>2</sup>, a cura di A. Di Berardino, Genova-Milano, 2006, 1250 ss. (e la dottrina ivi richiamata).

<sup>58</sup> Cfr. M. METZGER, *Les Constitutions*, I, cit., 52 ss., part. 54.

prescindere del tutto dal considerare la disposizione conservata nel *caput* 16 della *Traditio Apostolica* e i suoi posteriori ritocchi, ben più vicini (nel tempo e nello spazio) al legislatore costantiniano di quanto non sia il can. 17 del concilio toletano, a cui, fin qui, quella disciplina è stata raffrontata<sup>59</sup>.

Con ciò, non vogliamo – lo premettevamo più su – persuadere il lettore che la *ratio* della legge costantiniana testimoniata da C. 5.27.5 pr. vada condotta necessariamente all'interno del *milieu* cristiano. Il punto che s'intende mettere a fuoco è un altro, e cioè mostrare che l'occasione di un 'incontro' tra le due esperienze (quella del governo imperiale e quella religiosa) possa essersi, *in parte qua*, concretamente presentata. E si perviene a questo risultato non all'esito di fattori generici, ma ponendosi alla sequela di talune tracce documentali, rimaste finora nell'ombra. Certo è, peraltro, che quella particolare tensione ideologica che spirerebbe dietro il velame di C. 5.27.5, collegata alla restaurazione del partito ortodosso dopo la breve parentesi di Basilisco, che è stata addotta dalla dottrina per spiegare l'iniziale *laus* di Costantino («*qui veneranda Christianorum fide Romanum munivit imperium*») quale capostipite dell'*imperium* romano-cristiano<sup>60</sup>, uscirebbe di molto rafforzata dal(l'ipotetica) relazione del precedente costantiniano con una norma come quella qui presentata, la quale nel momento in cui è stata redatta si richiamava esplicitamente alla *custodia* della antica *traditio*<sup>61</sup> e nella riscrittura del 380 d.C. era, benché nell'artificio letterario<sup>62</sup>, posta in bocca a Paolo, «ὁ τῶν ἀποστόλων ἐλάχιστος»<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> Si v, *retro*, quanto abbiamo detto al principio di questo §.

<sup>60</sup> V., sopra, alla nt. 7 per i riferimenti bibliografici.

<sup>61</sup> Citiamo dal Prologo della *Traditio Apostolica* e direttamente dalla *versio Latina* del c.d. 'Palinsesto di Verona', la quale si fa risalire all'ultimo quarto del IV sec. d.C. (cfr., in proposito, B. BOTTE, *La Tradition*, cit., xvii ss.), e che in questa parte si è conservata: *Nunc autem ex caritate, qua(m) in omnes sanctos habuit, producti ad verticem traditionis, quae catechizat, ad ecclesias perreximus, ut [b]ii, qui bene ducti sunt, eam, quae permansit usq(ue) nunc, traditionem exponantibus nobis custodiant et agnoscentes firmiores maneant, propter eum, qui nuper inventus est per ignorantiam lapsus vel error, et hos, qui ignorant ...* (E. HAULER, pp. 101 ss.).

<sup>62</sup> Sul genere detto 'pseudoepigrafico', a cui anche le *Constitutiones Apostolicae* appartengono, cfr., diffusamente, M. METZGER, *Les Constitutions*, I, cit., 33 ss.

<sup>63</sup> V. Const. Apost. 32.1 [Sch. 336.234 (l. 10)].

## Abstract

Il saggio si confronta con la complessa questione della ricostruzione del contenuto di una legge costantiniana «*super concubinis ingenuis*», malauguratamente andata dispersa e a noi nota grazie al ricordo che ne serba il *principium* di C. 5.27.5 di Zenone. Muovendo da un punto di vista divergente da quello comunemente aduso in dottrina, sulla cui scorta parrebbe che il primo Imperatore ‘cristiano’ non si sarebbe contentato di proporre la trasformazione del *concubinatus cum mulieribus ingenuis* in *legitimum matrimonium*, ma l’avrebbe probabilmente imposta, ci si sofferma, in particolare, sul problema, lungamente trattato ma variamente risolto dagli interpreti, della *ratio* ispiratrice del perduto provvedimento di Costantino. Il contributo che s’intende offrire al dibattito in atto consiste nella incorporazione alla discussione di talune testimonianze extragiuridiche ingiustamente trascurate, benché parecchio congruenti con l’originario *iussum* costantiniano (per come pensiamo che esso vada interpretato), le quali potrebbero ridare forza all’orientamento incline a riconoscerci una qualche incidenza cristiana sull’ideazione della legge.

The essay deals with the complex question of the reconstruction of the content of a Constantinian law «*super concubinis ingenuis*», unfortunately lost and known to us thanks to the memory preserved by the *principium* of C. 5.27.5 of Zeno. Moving from a point of view different from that commonly used in doctrine, on the basis of which it would seem that the first ‘Christian’ Emperor would not have been content to propose the transformation of the *concubinatus cum mulieribus ingenuis* into *legitimum matrimonium*, but would have probably imposed it, the author dwells in particular on the problem, long treated but variously resolved by the interpreters, of the *ratio* inspiring the lost measure of Constantine. The contribution that is intended to be offered to the current debate consists in the incorporation into the discussion of certain extra-legal testimonies that have been unjustly neglected, even though they are quite consistent with the original Constantinian *iussum*

(as we think it should be interpreted), which could give strength back to the orientation inclined to recognize some Christian influence on the conception of the law.

### **Parole chiave**

*concupinatus cum mulieribus ingenuis* - figli naturali - perduta *lex* di Costantino - *ratio* - *Traditio Apostolica*, *Constitutiones Apostolorum*.

*concupinatus cum mulieribus ingenuis* - natural children - lost *lex* of Constantine - *ratio* - *Traditio Apostolica*, *Constitutiones Apostolorum*.

ALESSANDRO CUSMÀ PICCIONE  
Ricercatore confermato IUS 18  
Università degli Studi di Messina  
E-mail: [acusmapiccione@unime.it](mailto:acusmapiccione@unime.it)

